Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 29/04/2026.0000129.I. -

ATTO N. DD 129 DEL 29/04/2026

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE E CONSEGUENTE AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 56, CO. 1, LETT. H), N.1 D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 AL PROF. ARCH. STEFANO STANGHELLINI - CIG BAE7A192E3

IL RESPONSABILE DI AREA

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante "*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*", che con decorrenza dal 1° gennaio 2012 istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e e ss.mm.ii;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di ridefinizione della macro struttura organizzativa dell'Agenzia, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 74 del 26 luglio 2023;
- la determinazione n. 200 del 29 agosto 2023, con la quale il Direttore ha approvato il nuovo funzionigramma dell'Agenzia;
- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha conferito alla scrivente l'incarico di dirigente dell'Area Servizio Idrico Integrato dell'Agenzia, a far data dal 1° maggio 2021;
- l'art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;
- il Regolamento di contabilità approvato, con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 64 del 15 dicembre 2025;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 42 del 29 settembre 2025, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028, come aggiornato con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 62 del 15 dicembre 2025;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 63 del 15 dicembre 2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e successive modifiche;
- la determinazione del Direttore n. 2 del 9 gennaio 2026, "*Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie*" e successive modifiche;
- la determinazione n. 26 del 29 gennaio 2026, "*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 (art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)*";
- l'art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

- il D. Lgs. n. 36/2023, Codice dei Contratti pubblici;
- il Regolamento disciplinante l'affidamento dei servizi legali di cui alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 93 del 25 ottobre 2023;

acquisito agli atti di ufficio il Ricorso in riassunzione ex art. 392 e ss. c.p.c., ai sensi degli artt. 281decies c.p.c., 54 D.P.R. n. 327/2001 e 29 D. Lgs. n. 150/2011, per la determinazione dell'indennità di acquisizione sanante di cui all'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e contestuale opposizione alla stima, promosso dinanzi alla Corte di Appello di Bologna, a seguito di cassazione con rinvio, da Noi Due S.r.l. contro l'Agenzia e il Comune di Comacchio (PG.AT/2025/0007985 del 19/8/2025);

richiamata la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 41 del 29 settembre 2025 che ha stabilito di costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bologna, instaurato con il ricorso sopra citato;

richiamata, inoltre, la determinazione dirigenziale n. 269 del 28 ottobre 2025 di affidamento del servizio di patrocinio legale all'avv. Roberto Ollari del foro di Parma, nella causa di cui sopra;

dato atto che con comunicazione del 9 marzo 2025 l'avv. Roberto Ollari ha comunicato alla scrivente che il Presidente del Collegio Giudicante ha disposto di procedere ad una consulenza tecnica d'ufficio ed ha fissato il giuramento del perito nominato per l'udienza del 5 maggio 2025 dinanzi alla Dott.ssa Anna Orlandi, suggerendo all'Agenzia di nominare un consulente tecnico di parte a fini difensivi;

considerato che l'incarico di consulente tecnico di parte ai sensi dell'art. 201 c.p.c., in quanto conferito nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, è una inseparabile ramificazione del Patrocinio Legale al quale è direttamente legato, in quanto ricompreso nelle funzioni di consulente ed assistente tecnico dell'Avvocato;

visti l'art. 56, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, punti 1 e 2, che considera come contratto escluso dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in un arbitrato o conciliazione, ovvero in un procedimento giudiziario dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali, nonché la consulenza legale fornita in preparazione di detto procedimento, nonché l'art. 13 comma 5 che fa comunque salvo il rispetto dei principi di risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, nonché di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice;

considerato che l'Agenzia intende nominare un consulente tecnico di parte al fine di assistere alle operazioni peritali del consulente tecnico d'ufficio nominato dal Collegio giudicante, in modo da assicurare una difesa completa dell'operato dell'Agenzia nella causa di cui si tratta;

dato atto che è stato individuato il Prof. Arch. Stefano Stanghellini, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Architetti di Bologna, già consulente tecnico di parte dell'Agenzia nella

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 29/04/2026.0000129.I. -

causa di cui trattasi dinanzi ad un altro Collegio Giudicante della Corte di Appello di Bologna, al quale è stata inviata con nota di Protocollo n. PG.AT/2026/0003044 del 10.03.2026, la richiesta di preventivo per l'eventuale attività di consulente di parte, unitamente ad una dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interesse con le parti in causa;

acquisiti con nota di Protocollo n. PG.AT/2026/0003320 del 17.03.2026, la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, e il preventivo di spesa relativo all'attività di consulente tecnico di parte del Prof. Arch. Stefano Stanghellini, che risulta come di seguito dettagliato:

- il preventivo per l'attività professionale di consulente tecnico di parte nel giudizio indicato in premessa, prevede un compenso totale di € 10.150,40, di cui € 320 Inarcassa (4%) e € 1.830,4 IVA (22%);

valutata positivamente l'esperienza in materia del Prof. Arch. Stefano Stanghellini evidenziata dal curriculum agli atti dell'Agenzia e la pregressa attività svolta in favore dell'Agenzia, nonché considerato congruo il preventivo presentato in base alle tariffe professionali in vigore per l'attività da espletare, si ritiene, pertanto, di procedere all'affidamento dell'incarico professionale al Prof. Arch. Stefano Stanghellini e nominarlo consulente tecnico di parte nella causa indicata in premessa;

dato atto che, a seguito di quanto sopra, si rende necessario procedere con l'impegno di spesa a favore del Prof. Arch. Stefano Stanghellini, con imputazione sul competente capitolo di bilancio assegnato alla scrivente Area;

ritenuto pertanto di impegnare la spesa di € 10.150,40 a favore del Prof. Arch. Stefano Stanghellini;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di nominare consulente tecnico di parte dell'Agenzia ai sensi dell'art. 201 c.p.c., nel giudizio promosso innanzi alla Corte d'Appello di Bologna con il ricorso citato in premessa, il Prof. Arch. Stefano Stanghellini C.F. , con studio a Bologna in via , P.IVA n. 04187890373;
2. di impegnare, per la successiva liquidazione a favore del Prof. Arch. Stefano Stanghellini la somma di € 10.150,40 quale importo corrispondente al preventivo per l'attività di consulente tecnico di parte in favore di questa Agenzia nel giudizio promosso con il ricorso citato in premessa,codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 "Acquisto di beni e servizi", capitolo 103077/00 "prestazioni di servizio a supporto del SII" del bilancio di previsione 2026 che reca la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che alla liquidazione della somma sopra indicata si provvederà a seguito di presentazione di regolare fattura da parte del Prof. Arch. Stefano Stanghellini, previo riscontro, ai sensi dell'art. 184 del T.U.E.L., della regolarità della prestazione e della

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 29/04/2026.0000129.I. -

rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite;

4. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IL RESPONSABILE DI AREA

Firmato digitalmente
Marialuisa Campani

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 29/04/2026.0000129.I. -

APPENDICE A – DATI DI SPESA DEL PROVVEDIMENTO

IMPEGNI

Anno Registrazione	Capitolo	Anno/n. Impegno	Importo	Data Impegno	CIG	Beneficiario
2025	09041.03.1030 7700	2025 / 318	10.150,40 €	29/04/2026	BAE7A192E3	Prof. Arch. Stefano Stanghellini

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 29/04/2026.0000129.I. -